

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1773

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **TITTI DE SIMONE**

Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001

Presentata il 16 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGHE E COLLEGHI! — Per l'anno accademico 2000-2001 l'iscrizione ai corsi universitari di laurea delle facoltà di medicina e chirurgia, medicina veterinaria ed architettura, è stata sottoposta a limitazioni numeriche sulla base degli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni.

Il numero dei posti messi a disposizione è risultato, però, del tutto inadeguato, soprattutto nelle maggiori aree metropolitane, e i sistemi di selezione hanno determinato situazioni di illegittimità e disparità di trattamento.

In seguito a questo migliaia di studenti hanno presentato ricorso dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, ottenendo nella maggior parte dei casi provvedimenti cautelari di sospensione.

Grazie a queste sospensive i suddetti studenti si sono potuti iscrivere con riserva ai relativi corsi universitari frequentando lezioni e sostenendo esami. Le famiglie hanno affrontato costi notevoli in un clima di incertezza.

Ora rischiano di veder cancellati tutti gli sforzi compiuti per effetto delle decisioni di annullamento delle sospensive adottate dal Consiglio di Stato.

Di fronte a queste difficoltà che coinvolgono giovani che con impegno perseguono un percorso di studio liberamente scelto il Parlamento deve dare una risposta. È necessario, a mio avviso, che la situazione sia risolta sulla base di un criterio di parità di trattamento tra studenti immatricolati in anni differenti.

Con la presente proposta di legge si prevede la regolarizzazione dell'iscrizione di questi studenti, così come operato in passato, fermo restando la necessità di riaprire la discussione a livello nazionale ed europeo sulle scelte compiute in materia di numero chiuso, che si stanno dimostrando sbagliate e di difficile attuazione.

Si propone, di conseguenza, una soluzione legislativa che dia serenità e certezza ai giovani ricorrenti e alle loro famiglie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Sono considerati regolarmente iscritti ai relativi corsi di diploma universitario o di laurea gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai citati corsi di diploma universitario o di laurea, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo ed i relativi crediti formativi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

